



2016/0382(COD)

18.5.2017

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)
(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: José Blanco López

(Rifusione – articolo 194, paragrafo 2, del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	59
ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS FROM WHOM THE RAPPOREUR HAS RECEIVED INPUT	63

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0767),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0500/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2017¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ...2017²,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi³,
 - vista la lettera in data ...2017 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per le petizioni (A8-0000/2017),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

³ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Promuovere le forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante di ridurre le emissioni nell'Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Un tale obiettivo può svolgere un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate o nelle regioni a bassa densità demografica.

Emendamento

(2) Promuovere le forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione ***in conformità dell'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)***. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante di ridurre le emissioni nell'Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Un tale obiettivo può svolgere un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate o nelle regioni a bassa densità demografica.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha approvato tale obiettivo, facendo presente che gli Stati membri possono fissare propri obiettivi nazionali più ambiziosi.

Emendamento

(5) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha approvato tale obiettivo, facendo presente che gli Stati membri possono fissare propri obiettivi nazionali più ambiziosi. ***È importante, tuttavia, tener presente il fatto che la proposta della Commissione e l'approvazione da parte del Consiglio europeo dell'obiettivo del 27 % dell'energia totale da fonti rinnovabili ha preceduto la firma dell'accordo di Parigi e si basavano su stime dei costi delle tecnologie di cui era già stato dimostrato il carattere eccessivamente pessimistico e che sono ormai obsolete.***

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il Parlamento europeo nelle sue risoluzioni "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" e "Relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili" si è dichiarato favorevole a un obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 di almeno il 30% del consumo finale complessivo di energia da fonti rinnovabili, sottolineando che tale obiettivo dovrebbe essere attuato fissando obiettivi nazionali che tengano conto della situazione e del potenziale individuale di ciascuno Stato membro.

Emendamento

(6) Il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 5 febbraio 2014 dal titolo "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" si è dichiarato favorevole a un obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 di almeno il 30% del consumo finale complessivo di energia da fonti rinnovabili, sottolineando che tale obiettivo dovrebbe essere attuato fissando obiettivi nazionali che tengano conto della situazione e del potenziale individuale di ciascuno Stato membro. ***Nella sua risoluzione del 23 giugno 2016 dal titolo "Relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili" il Parlamento europeo si è spinto anche oltre, rilevando la sua precedente posizione in merito a un obiettivo***

minimo dell'Unione per il 2030 del 30 %, sottolineando, alla luce dell'accordo di Parigi, l'auspicabilità che esso sia nettamente più ambizioso.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Nella sua valutazione REFIT della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2016¹, la Commissione rileva che gli obiettivi nazionali vincolanti rappresentano il principale fattore di promozione delle politiche e degli investimenti in materia di energie rinnovabili in molti Stati membri.

¹ bis. Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Gli obiettivi nazionali vincolanti hanno costituito altresì indicatori diretti e misurabili in base ai quali si possono valutare i progressi nel determinare

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'UE in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 27%. ***Gli Stati membri dovrebbero definire il loro contributo al conseguimento di questo obiettivo nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di governance definito nel regolamento [sulla governance].***

Emendamento

(7) Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'UE in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 35 %, ***cui si affiancherebbero gli obiettivi nazionali vincolanti.***

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) ***Un obiettivo vincolante*** in materia di energie rinnovabili a livello ***dell'Unione*** per il 2030 ***costituirebbe*** uno stimolo costante allo sviluppo di tecnologie in grado di generare energia rinnovabile e creerebbe certezza per gli investitori. ***Un obiettivo definito a livello dell'Unione lascerebbe agli Stati membri una maggiore flessibilità nel conseguire i propri obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e più consono alle loro circostanze nazionali, al mix energetico prescelto e alle capacità di produrre energia***

Emendamento

(8) ***Obiettivi vincolanti*** in materia di energie rinnovabili a livello ***unionale e nazionale*** per il 2030 ***costituirebbero*** uno stimolo costante allo sviluppo di tecnologie in grado di generare energia rinnovabile e creerebbe certezza per gli investitori.

da fonti rinnovabili.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure qualora la quota di energie rinnovabili a livello di Unione non permettesse di mantenere la traiettoria dell'Unione verso l'obiettivo di almeno il 27% di energie rinnovabili. Come stabilito nel regolamento [sulla governance], se, nel valutare i piani nazionali integrati in materia di energia e clima, ravvisa un insufficiente livello di ambizione, la Commissione può adottare misure a livello dell'Unione per assicurare il conseguimento dell'obiettivo. Se, nel valutare le relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, la Commissione ravvisa progressi insufficienti verso la realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero applicare le misure stabilite nel regolamento [sulla governance], che offrono loro sufficiente flessibilità di scelta.

soppresso

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per sostenere gli Stati membri nei loro ambiziosi contributi all'obiettivo dell'Unione, sarebbe necessario istituire un quadro finanziario volto a favorire gli

(11) Per aiutare gli Stati membri a conseguire i loro obiettivi, sarebbe necessario istituire un quadro finanziario volto a favorire gli investimenti nei

investimenti nei progetti di energia rinnovabile negli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari.

progetti di energia rinnovabile negli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe comportare il minor costo possibile per i consumatori e i contribuenti. Quando progettano e attuano i regimi di sostegno, gli Stati membri dovrebbero cercare di ridurre al minimo i costi generali del sistema di diffusione, tenendo pienamente conto delle esigenze di sviluppo delle reti e dei sistemi, del mix energetico che ne risulta e del potenziale a lungo termine delle tecnologie.

Emendamento

(16) La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ***tra cui lo stoccaggio dell'energia***, dovrebbe comportare il minor costo possibile per i consumatori e i contribuenti. Quando progettano e attuano i regimi di sostegno, gli Stati membri dovrebbero cercare di ridurre al minimo i costi generali del sistema di diffusione, tenendo pienamente conto delle esigenze di sviluppo delle reti e dei sistemi, del mix energetico che ne risulta e del potenziale a lungo termine delle tecnologie.

Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio dell'energia promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dovrebbe pertanto essere preso in considerazione e incoraggiato affinché sia disponibile al minor costo possibile per i consumatori.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Nelle sue conclusioni sul quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, dell'ottobre 2014, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di una maggiore

interconnessione del mercato interno dell'energia e la necessità di un sostegno sufficiente a integrare livelli sempre maggiori di energie rinnovabili intermittenti, consentendo in tal modo all'Unione di essere all'altezza delle proprie ambizioni di guidare la transizione energetica. È pertanto importante accrescere con urgenza il grado di interconnessione e avanzare verso gli obiettivi concordati dal Consiglio europeo, onde massimizzare l'intero potenziale dell'Unione dell'energia.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'apertura dei regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera limita gli effetti negativi sul mercato interno dell'energia e può, a certe condizioni, aiutare gli Stati membri a raggiungere l'obiettivo dell'Unione in termini economici migliori. La partecipazione transfrontaliera rappresenta anche il corollario naturale per lo sviluppo della politica dell'UE in materia di energie rinnovabili, intesa **a sostituire** gli obiettivi vincolanti nazionali con un obiettivo vincolante a livello dell'UE. È pertanto opportuno imporre agli Stati membri di aprire gradualmente e parzialmente il sostegno ai progetti situati in altri Stati membri e definire diverse modalità per realizzare tale apertura graduale, nel rispetto delle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresi gli articoli 30, 34 e 110.

Emendamento

(17) L'apertura dei regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera limita gli effetti negativi sul mercato interno dell'energia e può, a certe condizioni, aiutare gli Stati membri a raggiungere l'obiettivo dell'Unione in termini economici migliori. La partecipazione transfrontaliera rappresenta anche il corollario naturale per lo sviluppo della politica dell'UE in materia di energie rinnovabili, intesa **ad affiancare** gli obiettivi vincolanti nazionali con un obiettivo vincolante a livello dell'UE. È pertanto opportuno, **in determinate circostanze**, imporre agli Stati membri di aprire gradualmente e parzialmente il sostegno ai progetti situati in altri Stati membri e definire diverse modalità per realizzare tale apertura graduale, nel rispetto delle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresi gli articoli 30, 34 e 110.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) *Pur permettendo i necessari adeguamenti dei regimi di sostegno al fine di renderli compatibili con le norme sugli aiuti di Stato*, le politiche di sostegno alle fonti rinnovabili dovrebbero essere stabili ed evitare *frequenti* modifiche. Tali modifiche hanno un impatto diretto sui costi di finanziamento del capitale, i costi di sviluppo del progetto e quindi sul costo complessivo della diffusione di energie rinnovabili nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che un'eventuale revisione del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non incida negativamente sulla loro sostenibilità economica. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche di sostegno efficaci sotto il profilo dei costi e garantirne la sostenibilità finanziaria.

Emendamento

(18) *Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE*, le politiche di sostegno alle fonti rinnovabili dovrebbero essere stabili ed evitare modifiche *retroattive*. Tali modifiche hanno un impatto diretto sui costi di finanziamento del capitale, i costi di sviluppo del progetto e quindi sul costo complessivo della diffusione di energie rinnovabili nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che un'eventuale revisione del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non incida negativamente sulla loro sostenibilità economica. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche di sostegno efficaci sotto il profilo dei costi e garantirne la sostenibilità finanziaria.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per creare possibilità di ridurre il costo del conseguimento *dell'obiettivo stabilito per l'Unione* nella presente direttiva e per accordare agli Stati membri una certa flessibilità nell'ottemperare l'obbligo di non scendere al di sotto del loro obiettivo nazionale stabilito per il 2020 dopo tale data, è opportuno favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri e permettere agli Stati membri di computare

Emendamento

(26) Per creare possibilità di ridurre il costo del conseguimento *degli obiettivi stabiliti* nella presente direttiva e per accordare agli Stati membri una certa flessibilità nell'ottemperare l'obbligo di non scendere al di sotto del loro obiettivo nazionale stabilito per il 2020 dopo tale data, è opportuno favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri e permettere agli Stati membri di computare

l'energia da fonti rinnovabili consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento della propria quota di energia da fonti rinnovabili. Per questo motivo, sono necessari meccanismi di cooperazione ad integrazione degli obblighi di rendere accessibile il sostegno nazionale a progetti ubicati in altri Stati membri. Tali meccanismi includono trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri o regimi di sostegno comuni.

l'energia da fonti rinnovabili consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento della propria quota di energia da fonti rinnovabili. Per questo motivo, sono necessari meccanismi di cooperazione ad integrazione degli obblighi di rendere accessibile il sostegno nazionale a progetti ubicati in altri Stati membri. Tali meccanismi includono trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri o regimi di sostegno comuni.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) L'energia elettrica importata, prodotta da fonti energetiche rinnovabili al di fuori dell'Unione, dovrebbe poter essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri ***relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili***. Affinché la sostituzione dell'energia convenzionale con l'energia rinnovabile nell'Unione e nei paesi terzi possa avere un effetto adeguato, occorre assicurare che tali importazioni possano essere individuate e computate in modo affidabile. Sarà valutata l'opportunità di accordi con paesi terzi in merito all'organizzazione di tali scambi di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Se, in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che istituisce la Comunità dell'energia¹⁸, le parti contraenti di tale trattato sono vincolate dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva dovrebbero essere ad esse applicabili.

¹⁸ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

Emendamento

(28) L'energia elettrica importata, prodotta da fonti energetiche rinnovabili al di fuori dell'Unione, dovrebbe poter essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri. Affinché la sostituzione dell'energia convenzionale con l'energia rinnovabile nell'Unione e nei paesi terzi possa avere un effetto adeguato, occorre assicurare che tali importazioni possano essere individuate e computate in modo affidabile. Sarà valutata l'opportunità di accordi con paesi terzi in merito all'organizzazione di tali scambi di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Se, in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che istituisce la Comunità dell'energia¹⁸, le parti contraenti di tale trattato sono vincolate dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva dovrebbero essere ad esse applicabili.

¹⁸ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

La reintroduzione di obiettivi nazionali vincolanti comporta una modifica della terminologia utilizzata nell'intero testo: i termini "gli obiettivi degli Stati membri relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili" dovrebbero essere sostituiti da "gli obiettivi degli Stati membri".

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) La lunghezza delle procedure amministrative, oltre a renderle più costose, costituisce un serio ostacolo amministrativo. La semplificazione delle procedure autorizzative, che includa un chiaro limite temporale per l'adozione della decisione da parte delle rispettive autorità circa la costruzione del progetto, dovrebbe portare a una gestione più efficiente delle procedure, riducendo in tal modo anche i costi amministrativi.

Emendamento

(37) La lunghezza delle procedure amministrative, oltre a renderle più costose, costituisce un serio ostacolo amministrativo. La semplificazione delle procedure autorizzative, che includa un chiaro limite temporale per l'adozione della decisione da parte delle rispettive autorità circa la costruzione del progetto, dovrebbe portare a una gestione più efficiente delle procedure, riducendo in tal modo anche i costi amministrativi. ***È altresì opportuno definire scadenze più ravvicinate per i progetti che superano appena la soglia per la procedura di notifica semplice.***

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, è

Emendamento

(53) Con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, è

necessario introdurre la definizione di "autoconsumatori di energia rinnovabile" e stabilire un quadro normativo tale da consentire a detti autoconsumatori di produrre, immagazzinare, utilizzare e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati. L'autoconsumo collettivo dovrebbe essere consentito **in alcuni casi, di modo che i** cittadini che vivono in appartamento **possano**, ad esempio, beneficiare dei diritti concessi ai consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari.

necessario introdurre la definizione di "autoconsumatori di energia rinnovabile" e stabilire un quadro normativo tale da consentire a detti autoconsumatori di produrre, immagazzinare, utilizzare e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati. L'autoconsumo collettivo dovrebbe essere consentito **ai** cittadini che vivono in appartamento **e che possono**, ad esempio, beneficiare dei diritti concessi ai consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari.

Or. en

Motivazione

L'autoconsumo collettivo dovrebbe essere consentito ai cittadini che vivono in appartamento senza alcuna eccezione. Sopprimendo i termini "in alcuni casi", si permette ai consumatori di scegliere autonomamente e si offre loro la possibilità di scegliere l'autoconsumo collettivo.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 bis) Poiché la precarietà energetica interessa oltre 50 milioni di nuclei domestici nell'Unione, le politiche riguardanti le energie rinnovabili svolgono un ruolo rilevante nell'ambito di qualsiasi strategia intesa ad affrontare la precarietà energetica e la vulnerabilità dei consumatori.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 53 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 ter) ***Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire l'introduzione di incentivi e politiche proattive per facilitare l'adozione della produzione di energia, di riscaldamento e di raffreddamento da fonti rinnovabili non solo da parte di famiglie a reddito medio-alto ma anche di quelle a basso reddito a rischio di povertà energetica o beneficiarie di alloggi sociali.***

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55) Le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Le misure atte ad ovviare a tali svantaggi includono anche consentire alle comunità produttrici/consumatrici di energia di operare nel sistema energetico e agevolarne l'integrazione nel mercato.

(55) Le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Le misure atte ad ovviare a tali svantaggi includono anche consentire alle comunità produttrici/consumatrici di energia di operare nel sistema energetico, **aggregare le loro offerte** e agevolarne l'integrazione **e la partecipazione** nel mercato.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 57

(57) Diversi Stati membri hanno attuato misure nel settore del riscaldamento e del raffrescamento per conseguire il proprio obiettivo in materia di energie rinnovabili per il 2020. Tuttavia, in assenza di obiettivi nazionali vincolanti per il periodo successivo al 2020, i rimanenti incentivi nazionali potrebbero non essere sufficienti a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine per il 2030 e il 2050. Per essere in linea con tali obiettivi, rafforzare la certezza per gli investitori e promuovere lo sviluppo di un mercato del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello di Unione, pur rispettando il principio che dà priorità all'efficienza energetica, è opportuno ***incoraggiare*** gli sforzi degli Stati membri ***di fornire energia per il riscaldamento e raffrescamento*** da fonti rinnovabili ***in modo da contribuire al graduale aumento della quota di queste energie***. Data la frammentarietà di alcuni mercati del riscaldamento e raffrescamento, è della massima importanza garantire flessibilità nel progettare ***le misure a tal fine***. È altresì importante assicurare che un potenziale utilizzo del riscaldamento e raffrescamento da energie rinnovabili non abbia effetti collaterali negativi sull'ambiente.

(57) Diversi Stati membri hanno attuato misure nel settore del riscaldamento e del raffrescamento per conseguire il proprio obiettivo in materia di energie rinnovabili per il 2020. Tuttavia, in assenza di obiettivi nazionali vincolanti per il periodo successivo al 2020, i rimanenti incentivi nazionali potrebbero non essere sufficienti a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine per il 2030 e il 2050. Per essere in linea con tali obiettivi, rafforzare la certezza per gli investitori e promuovere lo sviluppo di un mercato del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello di Unione, pur rispettando il principio che dà priorità all'efficienza energetica, è opportuno ***obbligare*** gli Stati membri ***a incrementare gradualmente la quota di energia*** da fonti rinnovabili ***nel settore del riscaldamento e del raffrescamento***. Data la frammentarietà di alcuni mercati del riscaldamento e raffrescamento, è della massima importanza garantire flessibilità nel progettare ***e applicare tale obbligo, come pure evitare di gravare in maniera eccessiva sugli Stati membri che godono già di elevati tassi di penetrazione***. È altresì importante assicurare che un potenziale utilizzo del riscaldamento e raffrescamento da energie rinnovabili non abbia effetti collaterali negativi sull'ambiente ***e, a tal fine, sono importanti i criteri di sostenibilità per la biomassa. Dal momento che molti installatori di impianti di riscaldamento e di raffrescamento sono PMI, le disposizioni rafforzate in questo settore rappresentano un'importante opportunità di crescita per tali imprese e Stati membri dovrebbero fornire loro incentivi applicando un fattore di moltiplicazione***.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Occorre valorizzare le potenziali sinergie tra **gli sforzi** di promozione delle energie rinnovabili ai fini del riscaldamento e del raffrescamento e i regimi esistenti in base alle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE. Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, poter utilizzare le strutture amministrative esistenti per attuare tali sforzi, al fine di ridurre l'onere amministrativo.

Emendamento

(60) Occorre valorizzare le potenziali sinergie tra **l'obbligo** di promozione delle energie rinnovabili ai fini del riscaldamento e del raffrescamento e i regimi esistenti in base alle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE. Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, poter utilizzare le strutture amministrative esistenti per attuare tali sforzi, al fine di ridurre l'onere amministrativo.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Nel settore del teleriscaldamento, è pertanto essenziale consentire il passaggio alle energie rinnovabili ed evitare chiusure sotto il profilo normativo e tecnologico ed esclusioni delle innovazioni tecnologiche rafforzando i diritti dei produttori di energia rinnovabile e dei consumatori finali, dotando questi ultimi degli strumenti per facilitare la scelta tra le soluzioni che offrono il miglior rendimento energetico e anticipano il fabbisogno futuro di riscaldamento e raffrescamento secondo i previsti criteri di prestazione degli edifici.

Emendamento

(61) Nel settore del teleriscaldamento, è pertanto essenziale consentire il passaggio alle energie rinnovabili ed evitare chiusure sotto il profilo normativo e tecnologico ed esclusioni delle innovazioni tecnologiche rafforzando i diritti dei produttori di energia rinnovabile e dei consumatori finali, dotando questi ultimi degli strumenti per facilitare la scelta tra le soluzioni che offrono il miglior rendimento energetico e anticipano il fabbisogno futuro di riscaldamento e raffrescamento secondo i previsti criteri di prestazione degli edifici. ***Nondimeno, può essere opportuno limitare il diritto dei consumatori a passare alle rinnovabili nei casi in cui il fornitore di teleriscaldamento abbia concreti piani di investimento per migliorare le proprie prestazioni energetiche in termini di efficienza delle energie rinnovabili. Tuttavia, se i consumatori desiderano scollegarsi dal***

sistema per produrre in proprio il riscaldamento da fonti energetiche rinnovabili, tale diritto non dovrebbe essere limitato.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 65

Testo della Commissione

(65) Anche la promozione di carburanti fossili a basse emissioni di carbonio prodotti dai flussi di rifiuti fossili può contribuire agli obiettivi della politica di diversificazione energetica e decarbonizzazione dei trasporti. È quindi opportuno includere tali carburanti nell'obbligo di inclusione per i fornitori di carburante.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Una direttiva sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili non dovrebbe prevedere né promuovere alcun tipo di combustibile fossile.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 101

Testo della Commissione

(101) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ciò è a dire il raggiungimento di almeno il **27%** della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione entro il 2030, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni

Emendamento

(101) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ciò è a dire il raggiungimento di almeno il **35%** della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione entro il 2030 **e il 12% della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico del settore dei trasporti di ogni Stato membro**, non possono

dell'intervento, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'intervento, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Fissa **un obiettivo vincolante dell'Unione** per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2030. Detta anche norme relative al sostegno finanziario alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili e all'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all'informazione e alla formazione. Fissa criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Fissa **obiettivi minimi** per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia **e per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti** nel 2030. **L'obiettivo dell'Unione dovrà essere realizzato dagli Stati membri mediante obiettivi nazionali vincolanti.** Detta anche norme relative al sostegno finanziario alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili e all'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all'informazione e alla formazione. Fissa criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 2 – lettera aa

Testo della Commissione

aa) "autoconsumatore di energia rinnovabile": un cliente attivo ai sensi della direttiva [direttiva MDI] che **consuma** e **può** immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile generata nei **suoi** locali; **rientra** nella definizione un condominio, un sito commerciale o di servizi condivisi o un sistema di distribuzione chiuso, purché, per gli autoconsumatori di energia rinnovabile diversi dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;

Emendamento

aa) "autoconsumatore di energia rinnovabile": un cliente attivo ai sensi della direttiva [direttiva MDI] **o un gruppo di clienti** che **agiscono insieme, che consumano** e **possono** immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile generata nei **loro** locali; **rientrano** nella definizione un condominio, un sito commerciale o **industriale o** di servizi condivisi o un sistema di distribuzione chiuso, **anche mediante aggregatori**, purché, per gli autoconsumatori di energia rinnovabile diversi dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera aa bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

aa bis) "comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile": una collettività dell'energia locale di cui alla definizione dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva [relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica] che è conforme all'articolo 22, paragrafo 1, della presente direttiva;

Or. en

Motivazione

Ai fini di una maggiore certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe fornire una definizione di comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, precisando che si tratta di una categoria di collettività dell'energia locali: sono controllate a livello locale e sono improntate ai valori piuttosto che agli utili, oltre ad espletare un numero limitato di attività. In quanto tali, sono soggette ad obblighi specifici e hanno diritto a un trattamento privilegiato, che ne rifletta il ruolo e i valori nel conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'UE in materia di energie rinnovabili.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera ff

Testo della Commissione

Emendamento

ff) «combustibili fossili ricavati da rifiuti»: combustibili liquidi e gassosi prodotti dai flussi di rifiuti di origine non rinnovabile, compresi i gas derivanti dal trattamento dei rifiuti e i gas di scarico;

soppresso

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030

Obiettivi vincolanti complessivi dell'Unione e nazionali per il 2030

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. *Gli Stati membri provvedono,*

1. *Ciascuno Stato membro assicura che*

collettivamente, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia *dell'Unione* nel 2030 *sia* almeno pari al 27%.

la *propria* quota di energia da fonti rinnovabili nel *proprio* consumo finale lordo di energia nel 2030, *calcolata a norma della presente direttiva, corrisponda* almeno al *proprio obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per l'anno interessato, indicato nella quarta colonna della tabella all'allegato I, parte A. Tali obiettivi nazionali generali obbligatori sono coerenti con l'obiettivo unionale di una quota* pari almeno al 35% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia *dell'Unione* nel 2030.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure efficacemente predisposte per assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore alla quota indicata nella traiettoria di cui all'allegato I, parte A. Tali misure sono incluse nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità del regolamento [sulla governance dell'Unione dell'energia].

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto

nel 2030 sia almeno pari al 12% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro in questione.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I rispettivi contributi degli Stati membri al presente obiettivo complessivo per il 2030 sono stabiliti e notificati alla Commissione come parte dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a 11 del regolamento [sulla governance].

soppresso

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora la Commissione constati, nel corso della valutazione dei piani nazionali integrati in conformità dell'articolo 25 del regolamento [sulla governance], che la traiettoria indicata per l'Unione non è complessivamente soddisfatta o che lo scenario di riferimento di cui al paragrafo 3 non è realizzato, si applica l'articolo 27, paragrafo 4, del citato regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Sostegno finanziario per l'energia *elettrica* prodotta da fonti rinnovabili

Emendamento

Sostegno finanziario per l'energia prodotta da fonti rinnovabili

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Fatte salve le norme sugli aiuti di Stato*, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno al fine di conseguire *l'obiettivo* dell'Unione di cui all'articolo 3, *paragrafo 1*. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono concepiti in modo da evitare inutili distorsioni dei mercati dell'energia elettrica e di *garantire che* i produttori *tengano* conto della domanda e dell'offerta di energia, nonché di eventuali vincoli di rete.

Emendamento

1. *A norma dell'articolo 194 TFUE e fatti salvi gli articoli 107 e 108*, Stati membri possono applicare regimi di sostegno al fine di conseguire *gli obiettivi* dell'Unione *e nazionali* di cui all'articolo 3 *o di conseguirne altri ancora più ambiziosi*. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono concepiti in modo da evitare inutili distorsioni dei mercati dell'energia elettrica e di *incoraggiare* i produttori *a tenere* conto della domanda e dell'offerta di energia, nonché di eventuali vincoli di rete.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili va concepito in modo da *integrare l'energia* elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire che i

Emendamento

2. Il sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili va concepito in modo da *massimizzare l'integrazione dell'energia* elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire che i

produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi di mercato e massimizzino le loro entrate sul mercato.

produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi di mercato e massimizzino le loro entrate sul mercato. ***Salvo per gli impianti su scala ridotta e i progetti di dimostrazione, il sostegno all'elettricità generata da fonti rinnovabili concesso mediante regimi di sostegno diretto dei prezzi si sostanzia in un premio versato in aggiunta al reddito di mercato.***

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili sia concesso in esito a una procedura di gara aperta, trasparente, ***competitiva***, non discriminatoria ***ed efficace sotto il profilo dei costi***.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili sia concesso in esito a una procedura di gara ***competitiva*** aperta, trasparente ***e*** non discriminatoria ***conformemente ai paragrafi 3 bis e 3 ter. Gli Stati membri possono applicare una procedura diversa agli impianti su scala ridotta e ai progetti di dimostrazione.***

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. All'atto di organizzare le procedure di gara di cui al paragrafo 3, gli Stati membri:
a) consultano i portatori d'interesse per riesaminare il progetto di capitolato d'oneri;
b) pubblicano, con largo anticipo, il capitolato d'oneri, tra cui una descrizione

dettagliata delle procedure che dovranno seguire tutti gli offerenti, un elenco esaustivo dei criteri di prequalificazione, dei criteri che disciplinano la selezione degli offerenti e l'aggiudicazione dell'appalto, una descrizione dettagliata delle specifiche contrattuali, inclusi l'aiuto finanziario garantito e una descrizione dettagliata delle norme in materia di responsabilità dell'offerente;

c) fissano un calendario ragionevole per la preparazione dell'offerta e la realizzazione del progetto, tenendo conto dei cicli di sviluppo del progetto e delle tecnologie ammissibili;

d) stabiliscono criteri di prequalificazione non discriminatori e trasparenti e le norme sul termine di consegna del progetto;

e) concedono un sostegno in base al prezzo;

f) tengono conto delle specificità delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile onde permettere loro di competere a condizione di parità con altre offerenti.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Allorché il sostegno alla generazione di elettricità da fonti rinnovabili è attribuito tramite un processo basato sulla procedura di gara di cui al paragrafo 3, gli Stati membri esaminano la fattibilità della concorrenza tra diverse tecnologie di fonti rinnovabili. Gli Stati membri concedono un sostegno, nella misura del possibile, nell'ambito di procedure di gara che sono aperte a tutte le tecnologie ma che conservano il diritto di utilizzare una

procedura di gara specifica per una determinata tecnologia, allo scopo di tener conto delle potenzialità più a lungo termine di una particolare tecnologia nuova e innovativa, come pure della necessità di garantire una diversificazione tecnologica, dei vincoli di rete e della stabilità della stessa, dei costi di integrazione del sistema, nonché dei vincoli ambientali, qualora tali vincoli non possano essere affrontati a livello di concezione della gara.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Al fine di incrementare la generazione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni ultraperiferiche, gli Stati membri possono adeguare il sostegno finanziario nell'ambito di progetti situati in tali regioni onde tener conto dei costi di produzione legati alle loro condizioni specifiche di isolamento e dipendenza esterna.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il sostegno di almeno il **10%** della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2021 e il 2025 e almeno il **15%** della capacità che beneficia di nuovo

2. Gli Stati membri assicurano che il sostegno di almeno il **15%** della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2021 e il 2025 e almeno il **20%** della capacità che beneficia di nuovo

sostegno in ciascun anno tra il 2026 e il 2030 sia aperto agli impianti ubicati in altri Stati membri.

sostegno in ciascun anno tra il 2026 e il 2030 sia aperto agli impianti ubicati in altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che l'introduzione dei regimi nazionali di sostegno garantirà un grado di sostegno più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri che non abbiano ancora raggiunto un livello di interconnessione con altri Stati membri di almeno il 10% tra il 2021 e il 2025 e di almeno il 15% tra il 2026 e il 2030 e per i quali l'introduzione dei regimi di sostegno farebbe lievitare il costo di garantire la stabilità del sistema elettrico, possono richiedere alla Commissione di esentarli dall'obbligo sancito dal presente articolo, tra cui la decisione di non autorizzare gli impianti situati nel loro territorio a partecipare ai regimi di sostegno organizzati in altri Stati membri. Ogni esenzione concessa dalla Commissione a norma del presente paragrafo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *Gli Stati membri possono decidere di attuare il disposto del paragrafo 2 mediante progetti comuni in conformità degli articoli 9, 10 e 11.*

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile, ***nuovi o esistenti***, non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

1 bis. *Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi modifica apportata ai regimi di sostegno sia resa pubblica quanto meno sei mesi prima della sua entrata in vigore e sia oggetto di un processo di consultazione pubblica trasparente e inclusivo. Qualsiasi modifica sostanziale di un regime di sostegno vigente prevede un periodo*

transitorio adeguato prima dell'entrata in vigore del nuovo regime di sostegno.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Qualora i diritti e l'economia dei progetti sostenuti siano interessati in modo significativo da altre modifiche della regolamentazione che incidono in maniera discriminatoria sui progetti energetici, gli Stati membri provvedono affinché i progetti sostenuti ricevano una compensazione adeguata.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Si tiene conto dell'energia da calore ambiente *catturato* da pompe di calore *ai fini del paragrafo 1, lettera b)*, a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si tiene conto dell'energia da calore ambiente *trasferita* da pompe di calore *per la generazione di energia termica o frigorifera* a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore *o di freddo* da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per la logica interna del testo, in considerazione dei nuovi elementi inseriti all'articolo 7 della proposta della Commissione.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, il contributo dei carburanti forniti al settore dell'aviazione e dei trasporti marittimi è considerato 1,2 volte superiore il loro contenuto energetico, mentre il contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita ai veicoli stradali è considerato 2,5 volte superiore il suo contenuto energetico.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **la quota di energia da fonti rinnovabili** dello Stato membro che effettua il trasferimento ai fini della presente direttiva; e

a) dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **il rispetto dell'obiettivo nazionale** dello Stato membro che effettua il trasferimento ai fini della presente direttiva; e

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **la quota di energia da fonti rinnovabili** dello Stato membro che accetta il trasferimento ai fini della presente direttiva.

Emendamento

b) aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **il rispetto dell'obiettivo nazionale** dello Stato membro che accetta il trasferimento ai fini della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La modifica proposta è necessaria per allineare la direttiva al ripristino di obiettivi nazionali vincolanti.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) dedotta dalla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **la quota di energia da fonti rinnovabili** dello Stato membro che emette la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 1; e

Emendamento

a) dedotta dalla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare **il rispetto dell'obiettivo nazionale** dello Stato membro che emette la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 1; e

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

La modifica proposta è necessaria per allineare la direttiva al ripristino di obiettivi nazionali vincolanti.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'energia elettrica prodotta in un paese terzo da fonti energetiche rinnovabili è presa in considerazione ai fini della misurazione **delle quote di energia rinnovabile** degli Stati membri solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento

2. L'energia elettrica prodotta in un paese terzo da fonti energetiche rinnovabili è presa in considerazione ai fini della misurazione **del rispetto degli obiettivi** degli Stati membri solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili, al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti, **bioliquidi e combustibili da biomassa** o altri prodotti energetici, **nonché ai carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica** siano proporzionate e necessarie.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario ai fini della coerenza del testo della direttiva. Con esso si vuole chiarire che i principi enunciati nell'articolo in esame valgono per tutte le forme di energia rinnovabile.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica ***se consentito dal quadro regolamentare applicabile***, per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Emendamento

d) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica, per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

La modifica proposta si rende necessaria alla luce dei nuovi elementi introdotti nella proposta della Commissione relativamente alle procedure amministrative.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi ***tre*** anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi ***cinque*** anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a fornire maggiore certezza agli investitori.

Emendamento 58

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 9**

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli amministrativi agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo.

Emendamento

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli **regolamentari e** amministrativi agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo.

Or. en

Emendamento 59

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni, tranne per i casi di cui all'articolo 16, **paragrafo 5**, e all'articolo 17.

Emendamento

4. Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni, tranne per i casi di cui all'articolo 16, **paragrafi 4 bis e 5**, e all'articolo 17.

Or. en

Emendamento 60

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Per gli impianti con una capacità elettrica compresa tra 50 kW e 1 MW la procedura autorizzativa non può durare

più di un anno.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Emendamento

Nel caso dei nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili commissionati dopo ... [data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili, a meno che sia evitata la doppia compensazione. Si presume che non vi sia doppia compensazione quando:

- a) il sostegno finanziario è concesso mediante procedura di gara;***
- b) il valore delle garanzie di origine è preso in considerazione in termini amministrativi nel livello del sostegno finanziario; o***
- c) le garanzie di origine non sono rilasciate direttamente al produttore, bensì a un fornitore che riacquista l'energia da fonti rinnovabili in uno scenario concorrenziale.***

Qualora non siano rilasciate garanzie di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno, gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Guarantees of Origin are an important tool for RES producers and retailers to value the green characteristics of their renewable energy production and offer green products. They represent a market-based income for RES producers that is – other than support schemes – actually reflecting the demand for green energy by final customers. Destroying this direct link and not allowing the issuing of GOs to RES producers that benefit from financial support, entails a number of serious risks and disadvantages. The provision of GOs and financial support to RES producers should not be mutually exclusive. Possible concerns of "double compensation" can be addressed through other ways.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) siano autorizzati a consumare l'energia elettrica rinnovabile che hanno generato senza essere soggetti a oneri, canoni o imposte;

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) non siano soggetti a oneri per quanto riguarda i sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica combinati a impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo. Vanno evitare la tassazione diretta e la duplicazione degli oneri di rete per l'energia elettrica stoccata;

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) ricevano una remunerazione per l'energia elettrica da fonti rinnovabili autogenerata che immettono nella rete, che **rispecchia il valore** di mercato **dell'energia elettrica alimentata in rete**.

Emendamento

d) ricevano una remunerazione per l'energia elettrica da fonti rinnovabili autogenerata che immettono nella rete che **è quanto meno equivalente al prezzo** di mercato.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili che abitano nello stesso condominio o si trovano nello stesso sito commerciale o con servizi condivisi o in un sistema di distribuzione chiuso, siano autorizzati a praticare l'autoconsumo collettivamente come se si trattasse di un unico autoconsumatore di energia rinnovabile. In questo caso, la soglia stabilita al paragrafo 1, lettera c), si applica a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile interessato.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili che abitano nello stesso condominio o si trovano nello stesso sito commerciale, **industriale** o con servizi condivisi, o in un sistema di distribuzione chiuso, siano autorizzati a praticare l'autoconsumo collettivamente come se si trattasse di un unico autoconsumatore di energia rinnovabile. In questo caso, la soglia stabilita al paragrafo 1, lettera c), si applica a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile interessato.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo dell'autoconsumo nei rispettivi territori, al fine di porre in essere un quadro di sostegno per promuovere e agevolare la diffusione dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Tale quadro comprende:*

- a) misure specifiche, tra cui incentivi finanziari, per incoraggiare l'autoconsumo presso le famiglie a basso reddito a rischio di povertà energetica, inclusi i locatari;*
- b) strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti;*
- c) incentivi per i promotori, affinché realizzino progetti negli immobili di edilizia sociali;*
- d) incentivi per i proprietari degli immobili, affinché creino possibilità di autoconsumo per i loro locatari;*
- e) la soppressione di tutti gli ostacoli regolamentari all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.*

Tale quadro di valutazione e di sostegno costituisce parte integrante dei piani nazionali per l'energia e il clima in conformità del regolamento [sulla governance dell'Unione dell'energia].

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere gestito **da un terzo** in relazione all'installazione, al

Emendamento

3. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere **di proprietà di un terzo o da questi** gestito in relazione

funzionamento, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione.

all'installazione, al funzionamento, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di facilitare l'inclusione dell'energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro **procura di aumentare** la quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento di almeno **1 punto percentuale ogni** anno, **espresso** in termini di quota nazionale del consumo di energia finale e **calcolato** secondo la metodologia indicata **all'**articolo 7.

Emendamento

1. Al fine di facilitare l'inclusione dell'energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro **aumenta** la quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento di almeno **2 punti percentuali l'anno**, **espressi** in termini di quota nazionale del consumo di energia finale e **calcolati** secondo la metodologia indicata **nel presente articolo e nell'**articolo 7. **Questi 2 punti percentuali possono essere calcolati come media degli ultimi tre anni.**

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ai fini del calcolo della quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento gli Stati membri possono:

a) considerare qualsiasi quota di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento superiore al 50 % conseguita dopo il 1° gennaio 2020 e ripartirla come incremento annuo nel

periodo sino al 2030;

b) tener conto della quantità di energia fornita dal calore o dal freddo di scarto di reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti quali definite all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE che siano state costruite, ammodernate o ampliate dopo il 1° gennaio 2020;

c) conteggiare la quantità di energia fornita dalle PMI utilizzando un fattore moltiplicatore pari a 2, a condizione che il totale ottenuto utilizzando tale fattore non rappresenti più della metà dell'incremento annuo richiesto in ogni Stato membro nel settore del riscaldamento e raffrescamento.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **possono designare e rendere** pubblici, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, un elenco di misure e le entità incaricate dell'attuazione, quali i fornitori di combustibile, che contribuiscono all'aumento di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri **designano e rendono** pubblici, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, un elenco di misure e le entità incaricate dell'attuazione, quali i fornitori di combustibile, **gli enti pubblici locali, gli ordini professionali operanti nei settori della pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione, i fornitori e gli installatori di apparecchiature per la produzione di calore e di freddo**, che contribuiscono all'aumento di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'aumento di cui al paragrafo 1 può essere realizzato mediante una o più delle seguenti opzioni:

Emendamento

3. L'aumento di cui al paragrafo 1 può essere realizzato **ad esempio** mediante una o più delle seguenti opzioni:

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) regolamenti, standard o norme concernenti, ad esempio, gli edifici, la pianificazione urbana, le reti energetiche, le apparecchiature per la produzione di calore e freddo e l'installazione di tali apparecchiature, nonché accordi volontari con l'industria o le autorità locali;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) imposte ed oneri quali le imposte sull'energia e la CO₂ e gli oneri sulle reti energetiche;

Or. en

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) regimi e strumenti di finanziamento o incentivi fiscali atti a contribuire all'installazione di apparecchiature per la produzione di calore e freddo da fonti rinnovabili e allo sviluppo di reti energetiche che forniscano energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento per gli edifici e l'industria.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nell'applicare le misure di cui al paragrafo 3, gli Stati membri includono requisiti rispondenti a finalità sociali negli obblighi che impongono alle entità incaricate dell'attuazione, esigendo che una parte significativa delle misure riguardi in via prioritaria le famiglie a basso reddito a rischio di povertà energetica e gli immobili di edilizia sociale.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono utilizzare le strutture già istituite nell'ambito dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE al fine di attuare e monitorare le misure di cui al paragrafo 2.

Emendamento

4. Gli Stati membri possono utilizzare le strutture già istituite nell'ambito dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE al fine di attuare e monitorare le misure di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) la natura e la percentuale delle misure attuate presso famiglie a basso reddito a rischio di povertà energetica e negli immobili di edilizia sociale.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono limitare il diritto di ***disconnettersi o*** cambiare fornitore ai clienti che possono dimostrare che la soluzione alternativa prevista per la fornitura di riscaldamento o raffrescamento si traduce in un miglioramento significativo della prestazione energetica. La valutazione della prestazione della soluzione alternativa può essere basata sull'attestato di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE.

3. Gli Stati membri possono limitare il diritto di cambiare fornitore ai clienti che possono dimostrare che la soluzione alternativa prevista per la fornitura di riscaldamento o raffrescamento si traduce in un miglioramento significativo della prestazione energetica. La valutazione della prestazione della soluzione alternativa può essere basata sull'attestato di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE.

Emendamento 79**Proposta di direttiva****Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1***Testo della Commissione*

Con effetto dal 1° gennaio 2021 gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibili di includere una quota minima di energia proveniente da biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, da carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, **da combustibili fossili ricavati dai rifiuti** e dall'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel totale dei carburanti per autotrazione che forniscono per il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un anno civile.

Emendamento

Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3 di una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia pari almeno al 12 %, con effetto dal 1° gennaio 2021 gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibili di includere una quota minima di energia proveniente da biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, da carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e dall'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel totale dei carburanti per autotrazione che forniscono per il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un anno civile.

Or. en

Emendamento 80**Proposta di direttiva****Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2***Testo della Commissione*

La quota minima è almeno pari all'1,5% nel 2021, con un aumento fino ad almeno il **6,8%** nel 2030, seguendo la traiettoria di cui all'allegato X, parte B. In tale quota totale, il contributo dei biocarburanti **e biogas** avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, **parte A**, rappresenta almeno lo **0,5%** dei carburanti per autotrazione forniti per consumo o l'uso sul mercato a decorrere

Emendamento

La quota minima è almeno pari all'1,5% nel 2021, con un aumento fino ad almeno il **9 %** nel 2030, seguendo la traiettoria di cui all'allegato X, parte B. In tale quota totale, il contributo dei biocarburanti avanzati **e altri biocarburanti e biogas** prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX rappresenta almeno **l'1,5 %** dei carburanti per autotrazione forniti per **il** consumo o l'uso sul mercato a decorrere

dal 1° gennaio 2021, con un aumento fino ad almeno il **3,6%** entro il 2030, seguendo la traiettoria indicata nell'allegato X, parte C.

dal 1° gennaio 2021, con un aumento fino ad almeno il **5,3 %** entro il 2030, seguendo la traiettoria indicata nell'allegato X, parte C.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I fornitori di combustibili che forniscono unicamente combustibili sotto forma di energia elettrica e carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica non sono tenuti a rispettare la quota minima di biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

per il calcolo del numeratore, è preso in considerazione il contenuto energetico di: biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, ***combustibili fossili dai rifiuti*** forniti a tutti i settori di trasporto e l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili fornita ai veicoli stradali.

per il calcolo del numeratore, è preso in considerazione il contenuto energetico di: biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica forniti a tutti i settori di trasporto e l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili fornita ai veicoli stradali.

Emendamento 83**Proposta di direttiva****Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b – comma 2***Testo della Commissione*

Per il calcolo del numeratore, il contributo dei biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, parte B, è limitato ***all'1,7% del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione forniti per consumo o uso sul mercato e il contributo dei carburanti forniti nel settore dell'aviazione e dei trasporti marittimi è ottenuto moltiplicando per 1,2 volte il loro contenuto energetico.***

Emendamento

Per il calcolo del numeratore, il contributo dei biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, parte B, è limitato. ***Nel fissare tale limite, gli Stati membri tengono debitamente conto della disponibilità delle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B e provvedono a che la quota da raggiungere mediante la fornitura di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, aumenti a partire dallo 0,5 % del 2021.***

Il contributo dei carburanti forniti ***al*** settore dell'aviazione e dei trasporti marittimi è ottenuto moltiplicando per 1,2 volte il loro contenuto energetico, ***mentre il contributo energetico dell'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita ai veicoli stradali è ottenuto moltiplicando per 2,5 volte il suo contenuto energetico.***

Or. en

Emendamento 84**Proposta di direttiva****Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1***Testo della Commissione*

Per determinare la quota di energia rinnovabile ai fini del paragrafo 1 può essere utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'Unione oppure la quota di energia elettrica da fonti

Emendamento

Per determinare la quota di energia rinnovabile ai fini del paragrafo 1 può essere utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'Unione oppure la quota di energia elettrica da fonti

rinnovabili nello Stato membro in cui l'energia elettrica è fornita, misurata due anni prima l'anno in questione. ***In entrambi i casi, viene annullato un ammontare equivalente di garanzie di origine rilasciate in conformità all'articolo 19.***

rinnovabili nello Stato membro in cui l'energia elettrica è fornita, misurata due anni prima l'anno in questione.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al primo comma, per determinare la quota di energia elettrica ai fini del paragrafo 1, l'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili e fornita ai veicoli stradali è integralmente conteggiata come energia rinnovabile. Analogamente, l'energia elettrica ottenuta mediante accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica rinnovabile è pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In ogni caso, viene annullato un ammontare equivalente di garanzie di origine rilasciate in conformità all'articolo 19.

Emendamento 87**Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 6***Testo della Commissione*

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per: precisare ulteriormente la metodologia di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo; determinare la quota di carburante derivante da biomassa che viene trattato assieme ai combustibili fossili in un processo comune; precisare la metodologia per valutare le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica **e da combustibili fossili ricavati dai rifiuti**; e determinare la riduzione di emissioni di gas a effetto serra minima che si rende necessaria per tali carburanti ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per: precisare ulteriormente la metodologia di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo; determinare la quota di carburante derivante da biomassa che viene trattato assieme ai combustibili fossili in un processo comune; precisare la metodologia per valutare le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e determinare la riduzione di emissioni di gas a effetto serra minima che si rende necessaria per tali carburanti ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

**Emendamento 88
Proposta di direttiva
Allegato I – Parte A**

<i>Testo della Commissione</i>		
Obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2020 ¹		
A. Obiettivi nazionali generali		
	Quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2005 (S ₂₀₀₅)	Obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2020 (S₂₀₂₀)

¹ Per poter raggiungere gli obiettivi nazionali stabiliti nel presente allegato, si sottolinea che la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente riconosce la necessità di mantenere meccanismi di sostegno nazionali per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili.

Belgio	2,2 %	13 %
Bulgaria	9,4 %	16 %
Repubblica ceca	6,1 %	13 %
Danimarca	17,0 %	30 %
Germania	5,8 %	18 %
Estonia	18,0 %	25 %
Irlanda	3,1 %	16 %
Grecia	6,9 %	18 %
Spagna	8,7 %	20 %
Francia	10,3 %	23 %
Croazia	12,6%	20 %
Italia	5,2 %	17 %
Cipro	2,9 %	13 %
Lettonia	32,6 %	40 %
Lituania	15,0 %	23 %
Lussemburgo	0,9 %	11 %
Ungheria	4,3 %	13 %
Malta	0,0 %	10 %
Paesi Bassi	2,4 %	14 %
Austria	23,3 %	34 %
Polonia	7,2 %	15 %
Portogallo	20,5 %	31 %
Romania	17,8 %	24 %
Slovenia	16,0 %	25 %
Repubblica slovacca	6,7 %	14 %

Finlandia	28,5 %	38 %	
Svezia	39,8 %	49 %	
Regno Unito	1,3 %	15 %	
<i>Emendamento</i>			
Obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2030 ¹			
A. Obiettivi nazionali generali			
	Quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2005 (S ₂₀₀₅)	Obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2020 (S ₂₀₂₀)	Obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2030 (S₂₀₃₀)
Belgio	2,2 %	13 %	26 %
Bulgaria	9,4 %	16 %	29 %
Repubblica ceca	6,1 %	13 %	26 %
Danimarca	17,0 %	30 %	45 %
Germania	5,8 %	18 %	34 %
Estonia	18,0 %	25 %	38 %
Irlanda	3,1 %	16 %	33 %
Grecia	6,9 %	18 %	33 %
Spagna	8,7 %	20 %	36 %
Francia	10,3 %	23 %	38 %
Croazia	12,6 %	20 %	34 %
Italia	5,2 %	17 %	32 %
Cipro	2,9 %	13 %	27 %
Lettonia	32,6 %	40 %	52 %

¹ Per poter raggiungere gli obiettivi nazionali stabiliti nel presente allegato, si sottolinea che la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente riconosce la necessità di mantenere meccanismi di sostegno nazionali per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili.

Lituania	15,0 %	23 %	38 %
Lussemburgo	0,9 %	11 %	24 %
Ungheria	4,3 %	13 %	27 %
Malta	0,0 %	10 %	28 %
Paesi Bassi	2,4 %	14 %	29 %
Austria	23,3 %	34 %	48 %
Polonia	7,2 %	15 %	28 %
Portogallo	20,5 %	31 %	46 %
Romania	17,8 %	24 %	39 %
Slovenia	16,0 %	25 %	38 %
Repubblica slovacca	6,7 %	14 %	27 %
Finlandia	28,5 %	38 %	50 %
Svezia	39,8 %	49 %	63 %
Regno Unito	1,3 %	15 %	32 %

Or. en

Emendamento 89
Proposta di direttiva
Allegato I – Parte A bis (nuova)

<i>Testo della Commissione</i>
<i>Emendamento</i>
B. TRAIETTORIA
<i>La traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, è costituita dalle seguenti quote di energia da fonti rinnovabili:</i>
<i>S₂₀₂₀ + 0,20 (S₂₀₃₀ – S₂₀₂₀), come media del biennio 2021-2022;</i>
<i>S₂₀₂₀ + 0,40 (S₂₀₃₀ – S₂₀₂₀), come media del biennio 2023-2024;</i>
<i>S₂₀₂₀ + 0,60 (S₂₀₃₀ – S₂₀₂₀), come media del biennio 2025-2026; e</i>

$S_{2020} + 0,80 (S_{2030} - S_{2020})$, come media del biennio 2027-2028;
dove
 S_{2020} = l'obiettivo per la quota dello Stato membro nel 2020 indicata nella tabella di cui alla parte A,
e
 S_{2030} = la quota dello Stato membro nel 2030 indicata nella tabella di cui alla parte A.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Allegato VII – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione

- Q_{usable} = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 4, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali $SPF > 1,15 * 1/\eta$ sarà preso in considerazione;

Emendamento

- Q_{usable} = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore **per la generazione di energia termica e frigorifera** che rispondono ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 4, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali $SPF > 1,15 * 1/\eta$ sarà preso in considerazione;

Or. en

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Allegato X – parte B

Testo della Commissione

Parte B: Quota minima di energia da biogas e biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, dai carburanti per autotrazione rinnovabili di origine non biologica, dai combustibili fossili ricavati dai rifiuti e dall'energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 25, paragrafo 1

Anno civile	Quota minima
2021	1,5 %
2022	1,85 %
2023	2,2 %
2024	2,55 %

2025	2,9 %
2026	3,6 %
2027	4,4 %
2028	5,2 %
2029	6,0 %
2030	6,8 %
<i>Emendamento</i>	
Parte B: Quota minima di energia da biogas e biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, dai carburanti per autotrazione rinnovabili di origine non biologica, dai combustibili fossili ricavati dai rifiuti e dall'energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 25, paragrafo 1	

Anno civile	Quota minima
2021	1,5 %
2022	1,9 %
2023	2,3 %
2024	2,7 %
2025	3,4 %
2026	4,1 %
2027	4,8 %
2028	6,1 %
2029	7,4 %
2030	9,0 %

Or. en

Emendamento 92
Proposta di direttiva
Allegato X – parte C

<i>Testo della Commissione</i>
Parte C. Quota minima di energia da biogas e biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, di cui all'articolo 25, paragrafo 1

Anno civile	Quota minima
2021	0,5 %
2022	0,7 %
2023	0,9 %
2024	1,1 %
2025	1,3 %
2026	1,75 %
2027	2,2 %
2028	2,65 %
2029	3,1 %
2030	3,6 %
<i>Emendamento</i>	
Parte C. Quota minima di energia da biocarburanti avanzati, altri biocarburanti e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, di cui all'articolo 25, paragrafo 1	

Anno civile	Quota minima
2021	1,5 %
2022	1,8 %
2023	2,2 %
2024	2,6 %
2025	3 %
2026	3,4 %
2027	3,9 %
2028	4,3 %
2029	4,8 %
2030	5,3 %

Or. en

MOTIVAZIONE

La sfida della decarbonizzazione dell'economia nel 2050

Il Parlamento si è impegnato nei confronti dei cittadini europei, della loro qualità di vita e dello sviluppo economico e sociale.

Questa è l'occasione di creare un quadro giuridico chiaro ed efficace che sia in linea con l'obiettivo della decarbonizzazione dell'economia definito con lo storico accordo di Parigi firmato nel 2015 e in vigore dal novembre 2016.

Nella nuova direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è necessario essere quanto più ambizioni possibile e adoperarsi per conseguire un'energia pulita, sicura, accessibile a tutti e che generi occupazione.

Europa: un leader nel campo delle energie rinnovabili?

L'importante sviluppo attuale e previsto del mercato delle energie rinnovabili a livello mondiale rappresenta un'opportunità fondamentale per le imprese e per creare occupazione di qualità nell'Unione. È necessario sfruttare e favorire la base di conoscenze tecnologiche, strutture industriali e professionisti qualificati, che ha consentito di svolgere un ruolo chiave nello sviluppo pionieristico di queste tecnologie a livello mondiale.

Anche l'uso di energia da fonti rinnovabili contribuisce a incrementare l'indipendenza energetica dell'UE, migliorando la sicurezza dell'energia e riducendo il livello di vulnerabilità nei confronti dei fornitori esterni di energia.

Negli ultimi anni si è assistito a un rallentamento degli investimenti necessari per decarbonizzare l'economia unionale. Ne è un esempio la decelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili in Europa, che contrasta con gli elevati livelli di investimento registrati in altre regioni del mondo.

Verso un nuovo quadro normativo per la promozione delle energie rinnovabili

Obiettivo in linea con la totale decarbonizzazione entro il 2050: 35% di energia da fonti rinnovabili

Sebbene accolga con favore molte delle nuove disposizioni presenti nella proposta della Commissione, il relatore deplora la mancanza di ambizione nell'obiettivo stabilito di conseguire il 27% di energia da fonti rinnovabili nell'Unione.

È opportuno sottolineare che il Consiglio europeo dell'ottobre 2014, che aveva sostenuto un obiettivo in termini di energia rinnovabile pari ad almeno il 27%, si è svolto prima della firma dell'accordo di Parigi.

Del resto, l'obiettivo globale del 27% non si discosta sostanzialmente dallo scenario di base, che vedrebbe il raggiungimento del 24,3% nel 2030 (scenario che non tiene conto della probabile diminuzione dei costi delle tecnologie rinnovabili più mature).

Inoltre è opportuno menzionare che nel 2016 il Parlamento ha approvato una risoluzione nella quale chiede che sia fissato un obiettivo almeno del 30% di energie rinnovabili, indicando che gli obiettivi dovrebbero puntare segnatamente più in alto.

Al momento, anche l'obiettivo proposto dal Parlamento risulta essere modesto rispetto alle esigenze di decarbonizzazione dell'economia concordate alla COP21, il che mette a rischio non solo il conseguimento degli obiettivi di Parigi, ma anche la leadership dell'Unione europea nel settore dell'energia pulita.

In realtà un certo numero di Stati membri sta fissando obiettivi chiaramente superiori a quelli previsti per il 2030.

IRENA (2016), ad esempio, indica che l'obiettivo del 36% di energia da fonti rinnovabili a livello globale entro il 2030 è non solo possibile ma anche necessario per contenere l'aumento della temperatura media mondiale a 2°C.

Per questi motivi, il relatore propone di fissare un obiettivo vincolante per l'Unione pari al 35% di energie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia entro il 2030. Tale obiettivo minimo deve essere raggiunto con l'impegno comune di tutti gli Stati membri, attraverso la definizione di nuovi obiettivi nazionali vincolanti, anche nel settore dei trasporti.

Impegni nazionali nell'ambito dell'energia pulita

Il successo dell'attuale direttiva 2009/28/CE nel realizzare progressi concreti verso un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili è dovuto in larga misura alla chiarezza e alla certezza di obiettivi vincolanti fissati a livello nazionale.

Gli obiettivi vincolanti creano certezza per gli investitori e riducono la necessità di sostegno finanziario. Definiscono, inoltre, una chiara ripartizione delle responsabilità che consente di attuare misure correttive in caso di inosservanza.

Tenendo presente che la stessa Commissione ha individuato negli obiettivi nazionali vincolanti lo strumento più efficace per conseguire gli obiettivi a livello di energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è difficile accettare l'idea che essi scompaiano. Un sistema basato sui contributi nazionali volontario non fornisce un chiaro segnale di ambizione.

Un quadro per un sostegno finanziario flessibile, certo e a vocazione europea

I criteri per l'istituzione di regimi di sostegno basati sul mercato favoriscono una maggiore concorrenza e riducono i costi della promozione delle fonti di energia rinnovabile (FER).

Al tempo stesso, è necessario garantire che gli Stati membri possano decidere in merito alla loro diversificazione tecnologica, tenendo conto dei fattori sociali, ambientali, geografici e climatici. Questa flessibilità aiuta anche a ridurre i costi di integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico. Il relatore propone pertanto di stabilire principi generali comuni per i regimi di sostegno a favore delle energie rinnovabili.

Decidere di aprire i regimi di sostegno a produttori di energie rinnovabili situati in altri Stati membri è un modo per armonizzare e ridurre i costi dei suddetti regimi, rafforzando la

competitività.

I meccanismi di cooperazione tra Stati membri presentano potenziali vantaggi in termini di rapporto costi-benefici per la promozione delle energie rinnovabili. Perché i benefici citati si concretizzino, offrendo nel contempo una certa flessibilità agli Stati membri, il relatore propone di sostituire l'obbligo di aprire i regimi di sostegno con la realizzazione di progetti comuni.

La cooperazione regionale deve essere in linea con i livelli di interconnessione, che sono essenziali per trattare in modo adeguato le fonti rinnovabili variabili e abbattere i costi della loro integrazione nel sistema energetico. Ne consegue che gli Stati membri con livelli di interconnessione molto bassi non devono essere tenuti a partecipare a tale quadro di apertura.

Rafforzamento della certezza giuridica

I repentini cambiamenti nelle politiche a favore delle fonti di energia rinnovabile hanno creato incertezze per gli investitori. Diversi paesi hanno adottato misure retroattive, con conseguente perdita di fiducia e insicurezza nel settore delle energie rinnovabili e mancanza di accesso al finanziamento per i nuovi impianti. Ciò ha compromesso il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il 2020 e in molte regioni ha indebolito un settore di punta a livello locale.

È fondamentale garantire che l'immagine dell'Unione europea rispecchi quella di territorio attraente per gli investimenti nelle energie rinnovabili anche grazie, tra l'altro, alla certezza giuridica del suo quadro normativo. Per tale motivo l'articolo 6 è rafforzato, per eliminare le ambiguità e chiarire che si applica sia agli investimenti attuali che a quelli futuri. Si punta su un regime regolamentare più ampio, fissando periodi di transizione in caso di modifiche normative e fornendo le necessarie compensazioni in caso di cambiamenti esterni discriminatori verso le energie rinnovabili che incidano notevolmente sulla redditività economica dei progetti sostenuti.

Eliminazione degli ostacoli amministrativi

Un altro dei fattori che ostacolano la diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione è costituito da procedure amministrative complesse che richiedono lunghi tempi di attesa. Gli sportelli unici proposti sono uno strumento richiesto a più riprese dagli operatori del settore.

Sebbene tre anni al massimo per la concessione di un'autorizzazione possano essere realistici per gli impianti di maggiori dimensioni, appaiono eccessivi per quelli più piccoli. Sono necessarie scadenze più brevi per progetti di minori dimensioni, la cui attuazione non richiede la stessa consultazione e valutazione approfondita necessaria per gli impianti più grandi.

Partecipazione del consumatore alla transizione energetica

Dall'adozione dell'attuale direttiva, i progressi tecnologici e il calo dei costi legati ad alcune tecnologie hanno generato nuove forme di gestione dell'energia che consentono di mettere il consumatore al centro della politica energetica. È importante integrare queste nuove forme di partecipazione nel sistema energetico e promuoverle. In questo senso, la nuova direttiva non dovrebbe permettere solo lo sviluppo dell'autoconsumo e delle comunità produttrici/consumatrici di energie rinnovabili, ma promuoverli attivamente e impedire che vengano discriminati o che facciano fronte a procedure od oneri sproporzionati. Il consumo di energia rinnovabile autoprodotta che permanga fuori dalla rete non deve essere soggetto a

imposte o tasse di alcuna natura.

Spesso i cittadini che hanno un reddito medio o alto dispongono di un accesso più agevole al capitale iniziale necessario ad effettuare investimenti nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

In un'Europa in cui 50 milioni di persone si trovano in una situazione di povertà energetica, tuttavia, l'uso delle energie rinnovabili ha un ruolo fondamentale da svolgere nello sviluppo di un nuovo modello di sistema energetico, che apporti vantaggi all'intera società.

Di conseguenza, i regimi di sostegno che promuovono l'autoproduzione devono essere ideati in modo da raggiungere tutti i consumatori, in particolare quelli con scarse risorse.

Importanza degli obiettivi di settore

L'introduzione di obiettivi specifici per i settori del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti è assolutamente necessario alla luce del potenziale di penetrazione che le energie rinnovabili possono raggiungere e se si considera che tali settori sono responsabili di circa il 75%¹ del consumo finale di energia nell'UE. Non sarà possibile conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione se non si raddoppieranno gli sforzi in questi settori.

Per quanto concerne il riscaldamento e il raffreddamento, assieme a un maggiore livello vincolante di ambizione, è necessario prevedere misure di flessibilità per gli Stati membri che già presentano un elevato grado di penetrazione delle energie rinnovabili.

Analogamente, sono introdotte previsioni affinché le misure adottate in questo settore tengano conto soprattutto delle famiglie vulnerabili a rischio di povertà energetica.

I trasporti sono responsabili di circa un terzo del consumo finale di energia nell'UE, sebbene continuino a essere dominati per il 94% dai combustibili derivati dal petrolio. La direttiva in parola fissa un obiettivo del 10% di energia da fonti rinnovabili per i trasporti entro il 2020. Per realizzare progressi in questo settore, a cui si deve il 35% di tutte le emissioni di CO₂ dell'UE, è necessario mantenere l'obiettivo di settore e aggiornarlo per il 2030. A tal fine, è importante incoraggiare la mobilità con combustibili alternativi, come ad esempio l'elettromobilità.

Il relatore ritiene che la direttiva dovrebbe avere maggiore ambizione per tenere fede all'impegno dell'Europa nella lotta ai cambiamenti climatici. La mancanza di ambizione nell'ambito delle energie rinnovabili non solo mette in discussione la nostra credibilità, ma soprattutto il nostro sviluppo futuro.

¹ Fonte: Eurostat (2014)

**ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT**

1. Red Eléctrica Española (REE)
2. Repsol
3. Unión Fotovoltaica Española (UNEF)
4. Dupont Industrial Biosciences
5. Gas Natural Fenosa (GNF)
6. Comisión Europea
7. Gobierno de Dinamarca
8. Gobierno del Reino Unido
9. Gobierno de Alemania
10. Statoil
11. European Renewable Energies Federation (EREF)
12. Danish Energy Association. DONG Energy
13. Eurelectric
14. "Clean Energy For All Europeans Package": (cena-debate con Orgalime, Electrolux, Bosch, Diehl, European Forum for Manufacturing - EFM)
15. Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo (AOGLP)
16. Unión de Petroleros Europeos Independientes (UPI)
17. Falck Renewables
18. Austrian Biomass Association
19. Austrian Chamber of Agriculture
20. Endesa
21. Metsä Group
22. Arizona Chemical
23. Gas Distributors for Sustainability: GRDF, GNF, Italgas, Galp y Athenora
24. "SolarPower Summit": European Commission, Eurelectric, Greenpeace, SolarPower Europe, Energy Post <i>et alri</i> .
25. Acciona
26. Abengoa
27. EPURE
28. European Biomass Association
29. Association of Public Enterprises and Public Services Austria
30. Gobierno de Suecia
31. COGEN Europe
32. Siemens
33. Seminario "La transición hacia un nuevo modelo energético en Europa": Comisión Europea, PSOE, UNEF, Asociación Eólica Española, REE, Asociación de Comercializadores de Energía Independiente (ACIE), Asociación General de Consumidores (ASGECO), Iberdrola, Plataforma para un Nuevo Modelo Energético
34. ANPIER
35. Fundación Renovables
36. Climate Action Network (CAN)
37. Ocean Energy Europe
38. Wind Europe
39. Greenpeace

40. North Carolina office of the Southern Environmental Law Center
41. Drax Power Station
42. IDA Group
43. APPA y APPA Biocarburantes
44. Hydrogen Europe
45. International Air Transport Association (IATA)
46. <u>Transport & Environment</u>
47. Birdlife Europe
48. Iberdrola
49. Euroheat & Power
50. EDF
51. European Geothermal Energy Council
52. European Solar Thermal Industry Federation
53. European Hydrogen Association
54. Greenpeace
55. European Copper Institute
56. ENGIE
57. "3rd EU Energy Summit": European Commission, Government of Belgium, Iberdrola, ENEL, 50 Hertz, Wind Europe <i>et alri</i> .
58. Gobierno de Canarias
59. Confederation of Swedish Enterprise
60. Scania AB
61. Eurochambres
62. Center for European Policy (CEP)
63. Confederation of European Paper Industries (CEPI)
64. Innogy
65. Arcelormittal
66. Shell
67. REScoop
68. Oxfam
69. EDSO
70. Tesla
71. "Biofuels Round Table": European Commission, Leaders of Sustainable Biofuels (LSB), European Waste-to-Advanced Biofuels Association (EWABA), FEDIOL, ePURE, European Biodiesel Board (EBB), Transport & Environment <i>et alri</i> .
72. European Federation of Local Energy Companies (CEDEC)
73. Austrian Federal Economic Chamber
74. ENCE
75. EDP Renovables
76. Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo (desayuno-debate con Comisión Europea, Acciona y otras empresas españolas).
77. Gobierno de España
78. Paikallisvoima ry
79. Rune Henriksen, member of the Norwegian Parliament
80. EREF (desayuno-debate con Comisión Europea y académicos: Fraunhofer Institute Munich, IG Windkraft <i>et alri</i>)
81. True North Venture Partners
82. Eurobat
83. Nordic Council (MPs from Denmark, Iceland, Finland, Norway and Sweden)
84. European Federation for Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

85. European Biogas Association
86. Seminario "Clean Energy Transition and the Revised Renewable Energy Directive": Comisión Europea, PSOE, ANPIER, Fundación Renovables <i>et altri</i> .
87. Council of European Energy Regulators (CEER) / Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)
88. Snam S.p.A.
89. Platform for Electro-mobility
90. Association of Austrian electricity companies
91. European Ventilation Industry Association (EVIA)
92. FERN
93. Total, ENI y NESTE
94. Conseil des Communes et Régions d'Europe
95. Airbus
96. ABB - Wind Sector Initiative
97. Gobierno de Portugal
98. Polish Electricity Association (PKEE)
99. Gobierno de Holanda
100. Seminario "Unión energética – el Parlamento europeo decide"